



COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**REGOLAMENTO DELL'AREA COMUNALE DEL PORTO
DI ACI TREZZA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 28.04.2016
(MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 56 DEL 26.09.2017)**

REGOLAMENTO DELL'AREA COMUNALE DEL PORTO DI ACITREZZA

Art.1 Obiettivi

Il presente regolamento è emanato:

- 1) per dare concreta attuazione alla tutela delle “barche in legno trezzote” in quanto inserite nel nuovo “REIS” Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, nonché alla tutela del contesto storico su cui tale cultura si fonda ovvero ai mastri d’ascia, ai pingi santi e alla navigazione nel mare dei Ciclopi;
- 2) per effettuare una debita organizzazione delle aree di suolo pubblico comunale all’interno del porto di Aci Trezza, con esclusione dell’area di demanio marittimo in attesa dell’approvazione definitiva del PRG dei porti comunali.
- 3) per l'istituzione di un registro teso al censimento delle piccole imbarcazioni, al fine di identificarne i proprietari e migliorare la gestione amministrativa dell'area oggetto del regolamento;

Art.2 Individuazione area

L’area interessata risulta dalla planimetria allegata (allegato n.1) che attiene specificatamente:

- 1) all’area destinata ad attività promiscua parcheggio e manifestazioni, contraddistinta con la lettera A) nella planimetria;
- 2) l’area destinata a sosta, rimessaggio e cantieristica di barche contraddistinta con la lettera B) nella planimetria;

Sarà cura dell'Ufficio Tecnico comunale delimitare in modo ben visibile l'area comunale dall'area di demanio marittimo tramite idonea segnaletica orrizzontale.

Art.3 Finalità

Il regolamento disciplina le attività che possono essere poste in essere all’interno delle Aree suddette, integrando le lacune normative dell’ordinamento comunale per quanto attiene la peculiarità specifica delle aree stesse.

Art.4 Utilizzo delle singole aree

A) Area promiscua parcheggio e manifestazioni: con l’utilizzo per attività di parcheggio e manifestazioni culturali e di spettacolo. Inoltre è consentito lo svolgimento temporaneo di attività collegate al pescato e allo svolgimento di sagre, mercati e fiere.

B) Area di sosta, rimessaggio e cantieristica di barche dove è ammessa:

- 1) l’occupazione breve gratuita non superiore ad una settimana per motivi di necessità e urgenza da comunicare al SUAP (entro il giorno successivo

all'occupazione) documentando lo stato di necessità e urgenza e nel caso in cui ricorra dare immediata comunicazione all'autorità marittima competente;

2) l'occupazione per il rimessaggio delle barche da pesca o da diporto tirate a secco, e l'occupazione per sosta, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle barche;

3) l'occupazione per attività di cantieristica con previsione, all'interno dell'attività cantieristica tradizionale dei Mastri d'Ascia, di appositi percorsi didattici, culturali e ludico ricreativi, ai fini della valorizzazione di tale tradizione che costituisce patrimonio immateriale della comunità trezzota, da sviluppare mediante intese e/o convenzioni tra la stessa cantieristica tradizionale, il museo Casa del Nespolo ed il Comune di Aci Castello.

OCCUPAZIONE CON BARCHE DELL'AREA B)

L'occupazione per la sosta e il rimessaggio delle barche di tale area verrà effettuata con le seguenti priorità:

- prima: barche da pesca;
- seconda: barche da diporto tradizionali con caratteristiche di costruzione in legno e qualora rimanessero spazi inutilizzati sarà consentita l'occupazione anche ad imbarcazioni da diporto realizzate con materiali costruttivi diversi.

In ogni caso si applicherà il principio della priorità per i residenti e per coloro che abbiano avuto la residenza storica per almeno 20 anni.

Qualora il numero delle domande sia eccedente rispetto alla disponibilità dei posti, si procederà con criterio cronologico di protocollo della domanda nel rispetto dei principi su enunciati.

Per l'occupazione dell'area B) il richiedente deve presentare specifica richiesta al SUAP su modulistica dallo stesso ufficio predisposta.

L'occupazione con barche è soggetta a specifica concessione a carattere pluriennale con una durata massima di 10 anni (l'occupazione potrà essere effettuata dal 1° settembre al 30 maggio dell'anno successivo). I dati identificativi dell'autorizzazione andranno esposti tramite apposita targhetta avente dimensioni minime 15 cm X 10 cm da allocare in maniera visibile sull'imbarcazione.

All'interno di tale area è vietato lo scarico nel suolo o in mare di qualsiasi sostanza di risulta derivante dalle attività di pesca e di manutenzione;

L'occupazione dell'area B) con barche avverrà previo pagamento di un canone nella misura fissata nella tabella allegata (allegato n.2). Ai non residenti per l'occupazione con imbarcazioni da diporto con materiali costruttivi diversi dal legno, per l'intero periodo di occupazione, si applicheranno le tariffe mensili di cui all'art. 21 lettera D) del regolamento comunale Cosap previste per i non residenti.

L'autorizzazione è modificabile per sopraggiunte esigenze pubbliche.

L'occupazione con barche si dovrà distanziare di almeno mt. 2,50 dagli edifici esistenti.

Nell'area di occupazione è necessario garantire la sicurezza, la pulizia e l'ordine secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione. La definizione delle

prescrizioni, specie di natura ambientale e di sicurezza, è demandata all'amministrazione comunale che le dispone sulla base della normativa vigente e compatibilmente alla specificità dei luoghi e alla tutela delle barche in legno. In particolare per le operazioni di rimessaggio e di manutenzione l'ufficio comunale competente SUAP di concerto con l'AMP Isole dei Ciclopi definisce le prescrizioni di natura ambientale da applicare, che di seguito si riportano:

a) le acque derivanti dal lavaggio delle sentine devono essere raccolte in appositi recipienti;

b) le operazioni di rabbocco o sostituzione di oli e liquidi dei propulsori e degli impianti devono essere limitate all'indispensabile (solo per motori e impianti fissi o non amovibili) e condotte in modo da evitare la dispersione di materiali inquinanti nell'ambiente ad esempio con l'impiego di vasche di contenimento;

c) non è consentito l'uso di elettro utensili per il carteggio delle superfici, l'impiego di carta vetrata o strumenti manuali deve essere limitato a piccole superfici per riparazioni localizzate;

d) non è consentito l'uso di vernici, di diluenti e resine sintetiche, ma possono essere impiegati solo smalti e vernici naturali con certificazione di biodegradabilità, in accordo con OECD 301 e di ecocompatibilità in base alle direttive comunitarie 67/548 e 88/379 (con successivi adeguamenti e modifiche), secondo OECD 202 (dafnia) e OECD (pesci);

e) eventuali interventi di pitturazione di superfici esterne con prodotti di cui al punto precedente devono prevedere l'impiego di contenitori di capacità non superiori a cc 1000 e di teli protettivi da stendere al di sotto dell'unità oggetto dell'intervento per tutta la durata dell'attività, realizzati con materiali in grado di assorbire eventuali gocciolamenti o sversamenti accidentali di prodotto;

f) la preparazioni di vernici e smalti e la ripulitura di contenitori e pennelli è consentita esclusivamente in apposita area attrezzata di vasca di contenimento (eventualmente messa a disposizione dall'AMP) e di apposito contenitore di rifiuti speciali;

g) non è consentito lo stoccaggio di vernici, smalti e altri prodotti per la manutenzione nelle aree destinate alla sosta delle unità;

h) è obbligo del proprietario dell'unità provvedere alla pulizia dell'area occupata e al ripristino delle condizioni originali dei luoghi assegnati.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione rilasciata, previa diffida dell'ufficio comunale preposto.

OCCUPAZIONE PER ATTIVITA' DI CANTIERISTICA DELL'AREA B)

L'occupazione dell'area B) per attività di cantieristica, sia su area coperta che scoperta è soggetta a specifica autorizzazione a carattere pluriennale. L'area scoperta non potrà superare il 40% dell'intera superficie indicata con la lettera B) nella planimetria allegata. L'ufficio comunale competente SUAP di concerto con l'AMP Isole dei Ciclopi definisce le prescrizioni di natura ambientale da applicare alle attività di cantieristica. Tutti i sistemi meccanici per l'alaggio ed il varo delle unità dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti autorità e dovranno

risultare dotati da idonea copertura assicurativa.

L'importo del canone per tale tipo di occupazione deve essere compatibile a quanto indicato dalla legge in materia per occupazione di suolo da parte di tali attività all'interno dei porti ed è motivato dalla necessità di tutelare il contesto storico culturale delle "barche in legno trezzote" di cui all'art.1. Nella tabella allegata (allegato n.2) ad integrazione dell'art. 22 del regolamento Cosap sono fissati i parametri per l'applicazione del suddetto canone. Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, vista l'esiguità dell'area destinata a tale attività e l'obiettivo della tutela del contesto storico-tradizionale, potranno essere rilasciate per l'area cantieristica solo autorizzazioni per lo svolgimento di attività di maestri d'ascia.

Art. 5 PRG e Pubblica utilità

Nel caso in cui nelle aree oggetto del regolamento sia attuato definitivamente il Piano Regolatore portuale le autorizzazioni incompatibili a questo saranno revocate. Inoltre le autorizzazioni potranno essere revocate per esigenze legate alla pubblica utilità.

Art.6 Deroghe

Eventuali deroghe alle presenti norme sono ammesse per cause particolari legate a situazioni straordinarie di pubblica necessità, sicurezza e di avverse condizioni meteorologiche. In tal ultimo caso l'area A) potrà essere utilizzata per la sosta e il riparo delle imbarcazioni fino a cessate esigenze.

Art.7 Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

Art.8 Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione. Tutte le norme precedenti contrarie e/o non compatibili con le disposizioni previste nel presente regolamento si intendono abrogate o comunque non applicabili alla materia da questo regolata.


Allegato n. 2 - TABELLA TARIFFE

a) Area cantieristica coperta	<p>Si applica il calcolo del canone cosap relativo all'art. 22 del regolamento relativo ai coefficienti moltiplicatori di cui alle occupazioni di suolo pubblico derivate da attività artigianali concernenti usi e tradizioni consolidate nel territorio.</p> <p>Per le attività tradizionali dei Mastri d'Ascia, considerato che costituiscono patrimonio immateriale della comunità, ai fini della salvaguardia delle stesse, si applica un quarto del canone previsto all'art. 22 del regolamento COSAP.</p> <p>Con determinazione della tariffa base di cui all'art. 21 a o b a seconda del caso e della categoria viaria relativa al lungomare dei ciclopi, ovvero categoria 1 come riportato nell'art. 23 del regolamento cosap. Il calcolo dovrà essere effettuato così come previsto dall'art. 24 dello stesso regolamento.</p>
b) Area cantieristica scoperta	Si applica un decimo del canone applicabile all'area coperta.
c) Occupazioni di suolo pubblico con imbarcazioni di legno (da pesca e da diporto tradizionali)	<ol style="list-style-type: none">1. Imbarcazioni fino a mt. 5 - € 2 al mese;2. Imbarcazioni da mt. 5,01 e fino a mt. 7 - € 3 al mese;3. Imbarcazioni superiori a mt. 7,01 - € 5,00 al mese
d) Occupazione con imbarcazioni con materiali costruttivi diversi dal legno	<p>Ai residenti le medesime tariffe di cui alla lettera c) della resente tabella.</p> <p>Ai non residenti si applicheranno le tariffe mensili di cui all'art. 21 lettera d) del regolamento comunale Cosap previste per i non residenti.</p>

ALL. 4

Sistema Informativo Demanio marittimo
Amministrazione: Regione SICILIA
Stato Cartografico

F = 2534201,474
N = 4157443,992



E = 2534201,474
N = 4157196,494

Scala di: 1:1000

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO N. AMBITO N. 2534448,971

EL PRESENTE DOCUMENTO È UN PRODOTTO DI STUDIO DI PROGETTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE IN UN FASCICO DI 4 PAGINE ALLA DENOMINAZIONE DEL P.U.D.M. AL SEGRETOARIO REGIONALE DELLA LEGGE REGIONALE 15/2005

2534448,971
4157196,494

DATI CATASTALI

Agenzia del Territorio:	CATANIA
Comune:	ACI CASTELLO (A026)
Sezione:	3
Foglio:	3
Allegato:	Z
Sviluppo:	Z

Handwritten signature: *Ass. Terr. Ac. Castello*